

COMUNE DI NE



Città Metropolitana di Genova



Ordinanza n. 16/2020

Prot. 0004277

Addì 04/05/2020

IL SINDACO

OGGETTO: aggiornamento disposizioni misure restrittive attuate nel Comune di Ne dalle ore 00:00 del giorno 05 maggio 2020 e fino al giorno 17 maggio 2020 compreso

Con riferimento allo stato di emergenza sanitaria nazionale in atto;

Visti:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” ;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo, 4 marzo e 8 marzo 2020, recanti “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 , 11 marzo 2020, 22 marzo, 25 marzo recanti “Ulteriori misure per il contenimento, il contrasto e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- il decreto legge 9 marzo 2020 n.14 recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale e, in particolare , l’art. 11 del suddetto decreto legge”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 con il quale sono state dettate ulteriori disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020 n. 6 ;
- l’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid 19;
- il decreto legge 25 marzo n 19 , recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid 19

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 aprile 2020 recante proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino alla data del 13 aprile 2020 .
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino alla data del 03 maggio 2020
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino alla data del 17 maggio 2020
- la circolare del Ministero dell'Interno –Gabinetto del Ministro- n. 15350/117 (2) Uff.III-Prot.Civ.

Visti inoltre i provvedimenti di Regione Liguria:

- Ordinanza n. 1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7, e 8 anno 2020 recanti “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- Ordinanza n. 9 del 20/03/2020 con la quale, al fine di garantire un più elevato livello di distanziamento sociale tra le persone fisiche, tenuta presente l'evoluzione dell'epidemia da COVID-19 nel territorio ligure, si stabiliscono ulteriori misure interdittive, nel rispetto delle prescrizioni dei DPCM 8 e 9 marzo 2020 e si ordina ai Sindaci di individuare i luoghi idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell'art. 1 , comma 2 del D.P.C.M. 9 marzo 2020;
- Ordinanza n. 13 del 30 marzo 2020 recante “Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- Decreto 10/2020 del 29 marzo 2020 ad oggetto “Attività cantieri sul territorio della Regione Liguria: disposizioni fino al 3 aprile 2020”;
- Ordinanza n. 16 del 03 aprile 2020 recante “Ulteriori misure in materia di collegamento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto 18/2020 del 13 aprile 2020 ad oggetto “Atto di indirizzo e disposizioni attuative di cui al D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante: Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Ordinanza n. 19 del 14 aprile 2020 “D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Liguria” che abroga il Decreto 18/2020 del 13 aprile 2020;
- Ordinanza 22/2020 - misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 relative a interpretazione attuativa sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al Dpcm del 10 aprile 2020

- Ordinanza 25/2020 - misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 relative a interpretazione attuativa sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al Dpcm del 26 aprile 2020

▪
Viste le proprie precedenti ordinanze n. 7 del 21.03.2020, n. 9 del 04.04.2020, n.11 del 16/04/2020 e 15 del 28/04/2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid -19

Tenuto conto della necessità di garantire, nel rispetto delle disposizioni contenute nei provvedimenti elencati, che gli spostamenti individuali siano limitati alle sole motivazioni indifferibili ed urgenti elencate nei decreti sopra citati;

Ritenuto quindi opportuno, per le motivazioni indicate in premessa, di vietare la percorrenza di tutti i sentieri escursionistici del territorio comunale, compresi gli accessi agli stessi, tranne nei casi in cui la loro percorrenza si renda necessaria per raggiungere la propria abitazione, domicilio, residenza;

Ritenuto altresì doveroso disciplinare anche le uscite dalla propria abitazione per la gestione quotidiana degli animali domestici, che dovrà avvenire nelle immediate vicinanze di casa e per il tempo strettamente necessario al loro assolvimento;

Preso atto che l'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, stabilisce che le misure adottate con ordinanza contingibile e urgente dai Sindaci secondo l'articolo 3 dello stesso decreto: - sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali dell'art. 650 del Codice penale - se il mancato rispetto dei precetti avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sopra richiamate sono aumentate fino a un terzo. - si applicano le disposizioni per le sanzioni accessorie e procedurali previste nello stesso articolo;

Visti

- l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competente per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- il Decreto Legislativo n.112 del 31 marzo 1998 recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali

Tenuto conto:

- dell'articolo 3 comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020 n.19 che dispone che i Sindaci non possano adottare ordinanze contingibili ed urgenti in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti indicati nell'articolo 1;
- della nota della Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo - di Genova protocollo 14123 del 30 marzo 2020, esplicativa del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19

Attesa la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 ed in attesa dei provvedimenti

governativi previsti dal 4 maggio p.v. con l'obiettivo di evitare assembramenti, considerati anche i giorni del ponte del 1 maggio che potrebbero indurre un numerose uscite all'aperto o in campagna e quindi far circolare un numero elevato di persone,

ORDINA

con decorrenza dalle ore 00:00 del giorno 05 maggio 2020 e fino al giorno 17 maggio 2020 compreso,

IN MERITO AGLI SPOSTAMENTI:

atteso che l'Ordinanza Regione Liguria n.25/2020 prevede che i Sindaci possano decidere di adottare misure più restrittive, si è deciso di intervenire sugli orari di effettuazione di alcune attività nel malaugurato caso che dovesse rendere necessario effettuare interventi di soccorso in zone difficili e poco accessibili:

- Dalle 6 alle 22, sul territorio comunale di Ne per i residenti nell'ambito della Città Metropolitana di Genova l'attività motorie all'aria aperta (non intendendo in tal caso trekking o corsa o percorrenza dei sentieri escursionistici,attività per le quali bisogna rifarsi ai punti sottoindicati) , in forma individuale o con residenti nella stessa abitazione, evitando in tal senso assembramenti e nel rispetto del **distanziamento sociale di 1 metro** .
- Dalle 6 alle 18, sul territorio comunale di Ne per i residenti nell'ambito della Città Metropolitana di Genova (anche spostandosi con il proprio mezzo) sono consentite esclusivamente in modalità individuale, nel rispetto del **distanziamento sociale di 2 metri** attività quali, **bicicletta, trekking, mountain bike, arrampicata sportiva, passeggiata a cavallo, corsa, tiro con l'arco** oltre alle attività sportive acquatiche individuali come la **pesca sportiva dilettantistica** (salvo che per i minori e le persone non completamente autosufficienti, in tal caso è previsto un accompagnatore). Si invita comunque sempre alla prudenza, al fine di evitare il più possibile eventuali interventi di soccorso in zone difficili e poco accessibili.
- Dalle 6 alle 18, sul territorio comunale di Ne per i residenti nell'ambito della Città Metropolitana di Genova è **consentito** percorrere i sentieri escursionistici del territorio comunale, compresi gli accessi agli stessi sempre nel rispetto del **distanziamento sociale di 2 metri** . Si invita comunque sempre alla prudenza, a indossare abbigliamento e calzature adeguate al fine di evitare il più possibile eventuali interventi di soccorso in zone difficili e poco accessibili.
- I Cimiteri parrocchiali potranno essere aperti dalle ore 09 alle ore 17 alle seguenti condizioni:
 1. Rispetto distanza di sicurezza interpersonale (minimo un metro);
 2. Obbligo di indossare mascherina di protezione;
 3. In caso di tumulazione di un defunto, è consentita la presenza del coniuge o convivente del deceduto e dei parenti in linea retta di primo grado, sempre nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.

4. La cerimonie funebri potranno essere svolte con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza interpersonale di almeno un metro.
- E' consentito ai residenti in Regione Liguria di spostarsi sul territorio regionale per raggiungere le seconde case di proprietà per lo svolgimento di attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte del proprietario dell'immobile ed è obbligatorio il rientro in giornata alla propria residenza/domicilio dichiarato.
 - E' consentita ai residenti in Regione Liguria la coltivazione di terreni a uso agricolo e attività diretta alla produzione per autoconsumo a condizione che il soggetto attesti con autodichiarazione completa e relativa verifica il possesso di una superficie agricola produttiva con obbligo di rientro in giornata nella propria residenza. In ogni caso lo spostamento non può avere luogo fuori Regione.
 - Gli spostamenti di autovetture e motoveicoli con passeggero a bordo sono consentiti per i motivi sopraesposti solo se provenienti dalla stessa residenza.
 - Permane in vigore il divieto di utilizzo delle panchine su tutte le aree pubbliche del territorio comunale.
 - Sono vietati gli assembramenti di persone nei luoghi pubblici. Deve comunque essere garantita la distanza di sicurezza dalle altre persone.
 - Resta vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle aree gioco, ai giardini pubblici ed aree picnic.
 - E' consentita la vendita di cibo e bevande da asporto (take away), previa ordinazione, garantendo il ritiro dei prodotti con appuntamenti dilazionati nel tempo per evitare assembramenti all'esterno e consentendo la presenza di un cliente alla volta all'interno dell'esercizio. Resta sospesa ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande nonché è vietata la sosta nelle immediate vicinanze degli stessi, evitando, in ogni caso, assembramenti. Bisogna attendere in coda all'esterno, rispettare le distanze ed essere dotati di mascherina.
 - L'accesso, negli orari di apertura, agli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche, mercati all'aperto, mezzi di trasporto pubblico e in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone, è consentito solo indossando mascherine o, qualora non sia stato possibile reperirle, altri sistemi di protezione della bocca e del naso quali sciarpe, foulard e simili in modo da limitare la contaminazione dell'ambiente. I titolari di dette attività dovranno inibire l'ingresso a tutti coloro che non ottempereranno alle sopracitate prescrizioni. Bisogna attendere in coda all'esterno, rispettare le distanze ed essere dotati di mascherina. Analogamente bisognerà comunque comportarsi in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro.

- Nel caso si verificano code di attesa per l'accesso ad attività commerciali, attività artigianali, pubblici esercizi, ciascuno per le attività ivi consentite, deve essere data la precedenza alle donne in gravidanza e alle persone non autosufficienti.
- L'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine), così come meglio descritte all'art. 3. C. 2 del DPCM, è **fortemente raccomandato** in tutte le aree al di fuori della proprietà privata.
- Tutte le proprie precedenti disposizioni in materia si intendono abrogate e sostituite dalla presente ordinanza.

AVVERTE INOLTRE

- che la violazione di quanto disposto con il presente provvedimento è punita, ai sensi dell'art. 4 "Sanzioni e controlli" del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 del codice penale [...]. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fin a un terzo".

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale, sul sito internet istituzionale .

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che viene trasmessa:

- alla Prefettura di Genova;
- alla Questura di Genova;
- al Commissariato di P.S. di Chiavari;
- alla Stazione dei Carabinieri di Lavagna;
- alla Brigata Guardia di Finanza di Chiavari;
- alla Stazione Carabinieri Forestale di Lavagna
- al Responsabile Polizia Locale Unione Le Valli dell'Entella nonché al personale della sede territoriale di Ne.

AVVISA

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.



IL SINDACO
Francesca Garibaldi